

(N. 2845)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1953

Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare — ente morale riconosciuto con regio decreto 16 settembre 1937, n. 1858, ha sempre ottenuto dallo Stato una sovvenzione annua per le spese di funzionamento e per l'assistenza dei decorati e delle famiglie dei decorati caduti.

La misura della sovvenzione viene fissata con la legge di bilancio.

Per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 il contributo dello Stato fu stabilito in lire 2.400.000 (leggi 9 ottobre 1951, n. 1096 e 10 luglio 1952, n. 910).

Il predetto Ente ha, però, chiesto che a decorrere dal 1° gennaio 1952 il contributo annuo venga elevato a lire 5.000.000 facendo

presente che tale aumento si rende indispensabile in dipendenza sia dei miglioramenti delle retribuzioni al personale, sia delle più frequenti convocazioni dell'Assemblea generale, che in avvenire dovrà riunirsi due volte l'anno anziché una sola volta, come attualmente si verifica.

In considerazione delle alte finalità morali e patriottiche che il sodalizio persegue e tenuto altresì conto che esso non ha alcuna possibilità di provvedere alle cennate spese, si è ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta.

A tanto provvede l'unito disegno di legge, il quale determina per l'esercizio 1952-53 i mezzi finanziari per la copertura della relativa spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1952, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare è elevata da lire 2.400.000 a lire 5.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 3.900.000 derivante, per l'esercizio finanziario 1952-53, dalla presente legge, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.